

Regione Lombardia

Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840.

Regolamento generale del Consiglio regionale. (Art. 132)

Publicata nel B.U. Lombardia 22 giugno 2009, n. 25, suppl. straord. 26 giugno 2009, n. 5.

(...)

Articolo 132

Publicità dei lavori e degli atti consiliari.

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura la tempestiva informazione, la conoscenza e la trasparenza delle attività e degli atti consiliari, promuovendo l'utilizzo delle più moderne tecnologie della informazione e della comunicazione.
2. Tutti gli atti consiliari, che a norma di legge devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono pubblicati anche sul sito internet del Consiglio regionale, in forma integrale o per estratto, al fine di garantirne una maggiore diffusione e facilitarne la consultazione.
3. Sono inoltre pubblicati sul sito internet del Consiglio, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza:
 - a) il bilancio ed il conto consuntivo del Consiglio regionale;
 - b) le iniziative legislative e amministrative oggetto di esame da parte delle commissioni e dell'Assemblea e il loro iter;
 - c) gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo e il loro esito;
 - d) i verbali e i resoconti integrali, laddove previsti, dell'Assemblea e degli organi collegiali;
 - e) i voti espressi per appello nominale in Assemblea;
 - f) i dati statistici sulle attività delle commissioni, dei comitati, delle giunte e dell'Assemblea;
 - g) [i dati relativi alla partecipazione di ciascun consigliere regionale alle sedute delle commissioni, dei comitati, delle giunte e dell'Assemblea] ⁽¹⁰²⁾;
 - h) una tabella riepilogativa delle presenze di ogni consigliere regionale alle sedute dell'Assemblea, delle commissioni e degli altri organi consiliari di cui è componente ⁽¹⁰³⁾.

4. Di norma, le sedute dell'Assemblea e delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della commissione ⁽¹⁰⁴⁾.

4-bis. Le sedute di altri organismi possono essere trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale previa decisione del proprio ufficio di presidenza ⁽¹⁰⁵⁾.

5. Di norma, le audizioni e le consultazioni delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'ufficio di presidenza della commissione. Il presidente della commissione, prima dell'audizione o della consultazione, informa gli interessati della trasmissione in diretta dei lavori e, per i soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 32 e 45, nonché per il personale regionale, provvede ad acquisirne il consenso ⁽¹⁰⁶⁾.

6. Non sono consentite altre forme di pubblicità dei lavori diverse da quelle previste dal presente articolo ⁽¹⁰⁷⁾.

7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio può prevedere forme ulteriori di pubblicizzazione dei lavori e adotta le opportune iniziative atte a garantire che, nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale, siano assicurati spazi e tempi adeguati di intervento a favore delle minoranze consiliari ⁽¹⁰⁸⁾.

(102) Lettera soppressa dall'art. 55, comma 1, lettera a), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(103) Lettera così sostituita dall'art. 55, comma 1, lettera b), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(104) Comma così sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera c), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(105) Comma aggiunto dall'art. 55, comma 1, lettera d), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(106) Comma così sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera e), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(107) Comma così sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera f), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(108) Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, lettera g), Delib.C.R. 21 ottobre 2014, n. X/494, a decorrere dal 1° gennaio 2015.